

F.A.Q. BANDI RICERCA SVILUPPO E INNOVAZIONE 2014

I FASE

1. FINALITÀ E RISORSE

D. Quali sono gli obiettivi dei tre Bandi?

R. - Bando 1: Il bando finanzia progetti strategici di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale realizzati da Grandi Imprese in aggregazione con Micro, Piccole e Medie Imprese, ed eventualmente in collaborazione con Organismi di Ricerca.

- Bando 2: Il bando finanzia progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese, in forma singola o associata, ed eventualmente in collaborazione con Organismi di Ricerca.

- Bando 3. Il bando finanzia progetti di innovazione realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese, in forma singola o associata, del manifatturiero e dei servizi.

D. Si chiedono indicazioni sulla stima dei fondi aggiuntivi che potranno essere destinati ai bandi n. 1, n. 2 e n. 3 così come previsto nel testo già approvato con DGR n. 3389 del 30.07.2014 a integrazione degli stanziamenti iniziali pari rispettivamente a € 3 Mln, a € 2 Mln e a € 3 Mln.

R. Le risorse attualmente previste nei bandi n. 1, n. 2 e n. 3 saranno integrate con le risorse previste nel piano finanziario del POR FESR 2014-2020, pari complessivamente a circa 200 mln. di euro per i 3 bandi, non appena il POR FESR sarà approvato. L'approvazione del programma è prevista entro la fine del 2014.

Le risorse da destinare alle graduatorie specifiche saranno quantificate con successivo atto.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

D. Quali sono i destinatari ammessi a presentare domanda a valere sui tre Bandi?

R.

Bando 1: Grandi Imprese associate con almeno 2 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) nelle forme di ATS, RTI, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi e Società Consortili.

Alle imprese possono aggiungersi, in qualità di beneficiari, organismi di ricerca. Questi ultimi, pertanto, possono presentare domanda esclusivamente in aggregazione con le imprese.

Bando 2: Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata in ATS, RTI, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi e Società Consortili. I raggruppamenti dovranno essere formati da almeno 3 imprese.

Alle imprese possono aggiungersi, in qualità di beneficiari, organismi di ricerca. Questi ultimi, pertanto, possono presentare domanda esclusivamente in aggregazione con le imprese (MPMI).

Bando 3: Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata in RTI, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi e Società Consortili. I raggruppamenti dovranno essere formati da almeno 3 imprese.

Non sono ammessi gli Organismi di Ricerca come diretti beneficiari del contributo. Essi possono essere fornitori del servizio richiesto.

D. Un centro di ricerca può partecipare a più progetti come partner?

R. In un singolo progetto l'OR può partecipare o come soggetto beneficiario, in qualità di partner e non di Capofila (nel caso dei Bandi 1 e 2), o come subfornitore (Bandi 1, 2 e 3). L'OR, pertanto, non può essere contemporaneamente nello stesso progetto soggetto beneficiario e subfornitore.

Per ciò che riguarda la partecipazione dell'OR a più progetti, non essendo specificato nulla nei bandi, la stessa, fermo restando il limite di cui al primo capoverso della risposta, è ammissibile.

D. È ammessa la presentazione di progetti da parte di impresa singola in partenariato con Organismi di Ricerca?

R. In nessuno dei tre bandi è prevista la partecipazione dell'impresa singola in partenariato con organismi di ricerca, in quanto:

- nel bando 1 è prevista la partecipazione di Grandi Imprese in aggregazione necessaria con almeno 2 Micro, Piccole e Medie Imprese, ed eventualmente in collaborazione con Organismi di Ricerca;
- nel bando 2 è prevista la partecipazione sia dell'impresa singola e sia delle aggregazioni, ma in tal caso le aggregazioni dovranno essere formate da almeno 3 imprese.

L'OR potrà partecipare come partner solo nelle aggregazioni con 3 o più imprese.

Nel caso di partecipazione di un singola MPMI, quest'ultima non può presentare domanda di aiuto con un OR in qualità di partner. Tuttavia, l'impresa che partecipa come singola potrà acquisire le competenze di un OR tramite un subcontratto (secondo quanto previsto dalla lettera d, del par. 3.5 - Spese ammissibili del bando).

D. Un'impresa può presentare due progetti distinti uno sul bando 1 e l'altro sul bando 2? La presentazione di un progetto sui bandi 1 e 2 esclude la possibilità di partecipare al bando 3?

R. Il paragrafo 2.1 del bando specifica che "*Con riferimento al presente Bando (Bando n. 1 "Progetti strategici di R&S") e al Bando dedicato ai Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI (Bando n. 2 "Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI"), di cui alla Delibera n. 542/2014, come integrata con Delibera di Giunta regionale n. 608/2014, si stabilisce che ogni impresa, complessivamente, può partecipare a un solo progetto, a pena di inammissibilità delle domande di prima fase nelle quali la stessa impresa è presente.*"

Pertanto, indipendentemente dalla forma di aggregazione o meno (partenariato o singola), un'impresa può partecipare a un solo progetto, a valere o sul Bando 1 o sul Bando 2; l'impresa non può in alcun modo partecipare a un progetto sul Bando 1 e a un progetto sul Bando 2 (anche se progetti differenti e con costi differenti).

La medesima impresa potrà, invece, presentare una idea progettuale a valere sul Bando 3, o in qualità di singola proponente o in qualità di capofila oppure di partner all'interno di un raggruppamento, anche se la stessa partecipa a un progetto a valere sul Bando 1 o sul Bando 2.

D. In riferimento al bando 1, è possibile la partecipazione di più di una grande impresa allo stesso progetto?

R. Sì, 2 o più Grandi Imprese possono partecipare ad uno stesso progetto in aggregazione con almeno 2 MPMI, fermo restando le percentuali minime e massime di singolo investimento sul totale progetto di cui al paragrafo 3.5.

D. Per il requisito di impresa dinamica si deve intendere che il fatturato del Bilancio 2013 deve essere necessariamente pari o superiore al fatturato del Bilancio 2009 oppure è sufficiente che i 2 bilanci siano più o meno in linea?

R. Come indicato al paragrafo 2.2 è dinamica una "impresa che dimostri di aver mantenuto o incrementato il proprio fatturato come risulta confrontando il bilancio 2009 con il bilancio 2013": pertanto, il fatturato risultante dal bilancio 2013 deve essere uguale o maggiore al fatturato del bilancio 2009, come precisato dal Decreto di integrazione/rettifica del bando, n. 4131 del 25-09-2014.

D. Una domanda può essere presentata da un'azienda che, ai sensi del paragrafo 2.2 del bando, non deve dimostrare il requisito di dinamicità?

R. relativamente al Bando 2 e al Bando 3, possono essere presentati progetti da parte di singole imprese. Come indicato al paragrafo 2.2, al punto 2 si richiede di "essere impresa dinamica, ovvero impresa che dimostri di aver mantenuto o incrementato il proprio fatturato come risulta confrontando il bilancio 2009 con il bilancio 2013; per le imprese più recenti, si considera come anno iniziale per il confronto l'anno successivo al 2009, di cui è disponibile il primo bilancio. Il requisito non è richiesto alle imprese costituite dal 1° gennaio 2012 che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano approvato e depositato gli ultimi due bilanci annuali o non dispongano delle ultime due dichiarazioni dei redditi."

D. Se un'azienda ha il primo bilancio approvato al 31.12.2012, il requisito della dinamicità di impresa deve essere verificato confrontando i fatturati degli anni 2012 e 2013?

R. Come indicato al paragrafo 2.2 "2. essere impresa dinamica, ovvero impresa che dimostri di aver mantenuto o incrementato il proprio fatturato come risulta confrontando il bilancio 2009 con il bilancio 2013; per le imprese più recenti, si considera come anno iniziale per il confronto l'anno successivo al 2009, di cui è disponibile il primo bilancio."

Pertanto, dovrà confrontare il fatturato del bilancio chiuso al 31.12.2012 con il fatturato al 31.12.2013.

D. È possibile, per quanto concerne la dinamicità, presentare un bilancio consolidato?

R. Si considera il bilancio dell'impresa singola e non quello consolidato.

D. Si formula il seguente quesito: nel confronto tra i bilanci degli anni 2009 e 2013 per stabilire se un'impresa rientra nella definizione di "impresa dinamica" occorre considerare il "totale del valore di produzione" (voce A del conto economico in bilancio) oppure è necessario limitarsi ai soli "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (voce A1 del conto economico in bilancio)?

R. Ai fini della dinamicità delle imprese, per "fatturato" si intendono i soli ricavi delle vendite e delle prestazioni relative al valore della produzione (voce A1 del conto economico in bilancio).

D. Sono escluse dal bando anche le imprese/società il cui capitale (o quote) sia intestato a società fiduciarie per una percentuale al di sotto del 5 %?

R. Il Bando al paragrafo 2.3 specifica che "*Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie*".

Pertanto, indipendentemente dalla percentuale delle quote, se una società ha quote del suo capitale intestate a società fiduciarie, non risulta ammissibile.

D. Due società dello stesso gruppo possono partecipare a due differenti bandi con differenti idee progettuali?

R. In base a quanto indicato al paragrafo 2.3 punto 8, ciascun'impresa deve "*non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento*" secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Art. 3 Raccomandazione 2003/361/CE. Nulla vieta a imprese tra loro associate, collegate o facenti parte dello stesso gruppo di partecipare a idee progettuali differenti con differenti aggregazioni.

D. Uno stesso OR può partecipare senza limiti a più bandi di RS o Innovazione?

R. In un singolo progetto l'OR può partecipare o come soggetto beneficiario (nel caso dei Bandi 1 e 2) o come subfornitore (Bandi 1, 2 e 3). Non può essere contemporaneamente nello stesso progetto soggetto beneficiario e subfornitore. Nel Bando paragrafo 2.1 si specifica che "Con riferimento al presente Bando (Bando n. 1 "Progetti strategici di R&S") ed al Bando dedicato ai Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI (Bando n. 2 "Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI"), di cui alla delibera n. 542/2014, come integrata con delibera di Giunta regionale n. 608/2014, si stabilisce che ogni impresa, complessivamente, può partecipare ad un solo progetto, a pena di inammissibilità delle domande di prima fase nelle quali la stessa impresa è presente." Nulla è specificato per gli OR, che possono partecipare sia come soggetti beneficiari che come subfornitori a più progetti, fermo restando quanto sopra indicato.

D. In base ai requisiti di cui al punto 2.3.4 dei bandi qualsiasi impresa, con sede in Italia o all'estero può presentare domanda di contributo, fermo restando che il progetto deve essere svolto in Toscana e che l'azienda si deve impegnare a trasferire un'unità locale in toscana entro i termini di presentazione della richiesta di anticipo o di saldo. E' corretto?

R. Come indicato dal bando paragrafo 2.3, fra i requisiti che l'impresa deve possedere al momento della presentazione del Progetto esecutivo, al punto 4) si legge "avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo / stato avanzamento lavori / saldo"

Ricordiamo che, come indicato al paragrafo 4.8 "*Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.*"

Resta comunque inteso che il progetto deve essere svolto nell'unità operativa situata nel territorio regionale, come definita dal bando e che le spese devono essere sostenute nella medesima unità operativa situata nel territorio regionale.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

D. Nel bando 1, tra le spese ammissibili, è riportato:

"a) spese di personale: personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e sviluppo) e personale impiegato in attività di produzione nei limiti del 35% delle spese del personale di ricerca; Si tratta pertanto di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato o determinato, presso le strutture dell'impresa finanziata con sede di lavoro stabile sul territorio toscano. Il personale impiegato in attività diverse da quelle descritte è invece rientrante tra le spese generali."

Che differenza c'è tra personale impiegato in attività di ricerca e personale impiegato in attività di produzione, e come è necessario dimostrare questa diversità ?

R. Per "personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo" si intende personale in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e sviluppo) che si dedica alle attività di "ricerca e sviluppo" così come definite nelle definizioni di cui all'Allegato B del Bando.

Si precisa, inoltre, che, sia per quanto riguarda il personale laureato che quello non laureato ma con esperienza almeno quinquennale, il requisito viene giustificato tramite il Curriculum Vitae.

Per personale impiegato in attività di produzione si intende personale strettamente occupato in attività produttive.

Si ricorda che il personale amministrativo deve essere rendicontato nella voce Spese generali.

D. I costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa riguardano anche le medie imprese?

R. Come indicato al paragrafo 3.5 del Bando, "Nel caso di micro e piccole imprese, i costi delle prestazioni (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto) fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, possono essere rendicontati tra le spese di personale", se soddisfatte alcune condizioni particolari indicate al sopra citato paragrafo 3.5 del bando. Pertanto, tali costi sono ammissibili solo ed unicamente per le micro e piccole imprese, nei limiti imposti dal bando.

D. Per quanto riguarda i costi di un socio che ha con l'azienda un contratto di co.co.co. vale sempre il limite del 10% dei costi totali oppure può essere presa come costo la parte della retribuzione proporzionale al tempo impiegato nel progetto?

R. Si conferma che, come indicato al paragrafo 3.5 "Nel caso di micro e piccole imprese, i costi delle prestazioni (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto) fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, possono essere rendicontati tra le spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) se, il/i titolare/i, amministratore/i e soci sono in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e sviluppo)

2) se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte in uno specifico obiettivo tecnico illustrato nel progetto.

3) fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto.

La percentuale del 10% è calcolata sul costo complessivo dell'intero progetto. Il massimale così calcolato si applica a ciascuna micro e piccola impresa del partenariato."

I costi della prestazione del socio possono essere pertanto rendicontati esclusivamente per la parte di effettivo impiego nel progetto, e comunque nel il limite del 10% del costo complessivo del progetto.

D. Relativamente al bando 3, si chiede un chiarimento circa le spese ammissibili previste al paragrafo 3.5, che sono differenziate in due macroclassi:

- 1) per gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI
- 2) per gli aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione.

R. La prima macroclasse "Aiuti all'innovazione a favore delle PMI" si riferisce ad aiuti all'innovazione "esterni" volti a favore delle PMI; tra questi si annoverano le consulenze esterne, i costi per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, spese per acquisizione di brevetti ecc. che l'azienda utilizza per apportare innovazione al suo interno.

La seconda macroclasse "Aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione" riguarda, invece, aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione realizzati "internamente" utilizzando, le risorse interne all'azienda stessa (personale, strumentazioni, ecc).

Pertanto, nel caso di progetti relativi all'innovazione di prodotto, i costi ammissibili sono solo quelli previsti al punto 1 del paragrafo 3.5 "Aiuti all'innovazione a favore delle PMI" del bando. Nel caso di progetti relativi all'innovazione di processo/organizzativa, i costi ammissibili sono quelli previsti sia al punto 1 che al punto 2 del paragrafo 3.5 "Spese ammissibili" del bando 3.

Tuttavia, può presentarsi il caso di un progetto relativo sia all'innovazione di prodotto che all'innovazione di processo/organizzativa; in tal caso l'impresa dovrà indicare la prioritaria appartenenza del progetto ad una delle tipologie di innovazione, come previsto dall'allegato G "Scheda tecnica di idea progettuale" del bando 3.

Il piano finanziario dovrà essere compilato considerando soltanto le voci previste per la tipologia di innovazione oggetto dell'intervento e comunque la piattaforma on-line di Sviluppo Toscana S.p.A. suddividerà le spese tra le diverse tipologie di innovazione.

D. Si chiedono chiarimenti in merito ai Bandi in oggetto:

FORNITORI - SOCIETÀ COLLEGATE

Ci sono dei vincoli nell'acquisto da parte del proponente di beni e/o servizi da fornitori che risultano collegati all'impresa proponente?

R. Specifichiamo che il divieto di associazione e collegamento si riferisce ai partner del progetto (si veda paragrafo 2.3 punto 8 per i soggetti beneficiari.)

Per ciò che concerne le consulenze è necessario fare riferimento al paragrafo 3.5 lettera d) di ciascun Bando e al "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" approvato con decreto n. 5576/2012, in fase di revisione.

Per ciò che concerne gli altri servizi e i beni, si ricorda che, secondo quanto disposto dall'Allegato F del Bando, "Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi e parenti dei soci stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci."

D. Il contratto di apprendistato è rendicontabile nella voce personale?

~~**R.** Secondo quanto previsto al punto A.2 dell'Allegato F del Bando il contratto di apprendistato non è rendicontabile nella voce relativa alle spese del personale.~~

Risposta modificata in seguito alle modifiche apportate all'allegato F "Spese ammissibili" con decreto n. 931/2015, come risulta dalle FAQ "Bandi ricerca, sviluppo e innovazione" - II fase.

D. Quale è la percentuale minima dell'investimento totale ammesso da rendicontare obbligatoriamente?

R. Come indicato nell'Allegato M - Schema Contratto, il beneficiario si impegna a "realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto approvato ..., e comunque nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso, come previsto dal bando (fermo restando l'investimento minimo). Tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato".

D. a) fra le spese ammissibili non sono previste le spese relative alle attività di "DIFFUSIONE" (organizzazione seminari e incontri, informazioni al pubblico/pubblicità dell'attività progettuale, realizzazione di laboratori dimostrativi, ecc.) del progetto. Tali spese possono rientrare in altre voci previste dal bando?

R. Le tipologie di spese ammissibili sono solo ed esclusivamente quelle indicate al paragrafo 3.5 del bando. Le spese di diffusione non sono contemplate e pertanto possono essere considerate in maniera forfettaria nelle spese generali come indicato all'Allegato F, paragrafo A8 "costi per corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.)".

D. sono ammissibili i costi sostenuti per affidare a terzi la gestione della rendicontazione dei progetti?

R. No, tali costi dovranno essere rendicontati nelle spese generali, in maniera forfettaria, come indicato all'Allegato F, punto A "Spese generali supplementari" alla voce "costi per funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, marketing, ecc).

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PRIMA FASE (IDEA PROGETTUALE) E DELLE DOMANDE DI SECONDA FASE (PROGETTO ESECUTIVO)

D. Quali sono i link previsti per la compilazione di ciascuno dei tre bandi e i relativi indirizzi di assistenza dedicata per le domande?

R. Bando 1: Progetti strategici:

Link: <https://sviluppo.toscana.it/progettistrategici2014>

Indirizzo e-mail per assistenza: bandirsi@regione.toscana.it e progettistrategici2014@sviluppo.toscana.it

Bando 2: Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI

Link: <https://sviluppo.toscana.it/ricercasviluppoppi2014>.

Indirizzo e-mail per assistenza: bandirsi@regione.toscana.it e ricercasviluppoppi2014@sviluppo.toscana.it

Bando 3: Aiuti all'innovazione delle PMI

Link: <https://sviluppo.toscana.it/innovazionepmi2014>.

Indirizzo e-mail per assistenza: bandirsi@regione.toscana.it e innovazionepmi2014@sviluppo.toscana.it

D. Quale è il termine per la presentazione delle domande di prima fase?

R. E' possibile presentare la domanda di prima fase sui link dedicati a ciascun bando dalle ore 9.00 del 1° ottobre 2014 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2014

D. Per la presentazione della domanda di prima fase è necessario il pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro, mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate. A chi dobbiamo rivolgerci con precisione?

R. L'acquisto di valori bollati può essere effettuato presso i punti vendita autorizzati o presso i rivenditori di generi di monopolio (ad esempio, i tabaccai). Al momento di presentazione della domanda di aiuto, i dati relativi al numero identificativo (i 14 numeri presenti sopra il codice a barre dello scontrino, nella parte bassa del contrassegno) e alla data che si trovano sulla marca da bollo devono essere riportati negli appositi spazi della domanda da compilare on-line [Sezione "Dichiarazioni" - Scheda "Domanda di prima fase". In fase di istruttoria di ammissibilità verrà verificato, attraverso il numero della marca da bollo, l'effettivo acquisto della stessa da parte dell'impresa richiedente il contributo.

D. Per la presentazione delle domande è prevista l'attivazione di una figura compilatore conto terzi (sul modello di quanto già fatto da ARTEA per il bando servizi qualificati) per cui l'impresa può delegare le attività tecniche di presentazione della domanda a un consulente esterno?

R. Il Legale rappresentante del soggetto beneficiario, tra quelli indicati al paragrafo 2.1 del Bando, potrà delegare un consulente esterno alla compilazione delle domande di cui ai paragrafi 4.1 e 4.5 del Bando, ma non potrà, in ogni caso, delegarlo alla firma delle stesse. La firma digitale delle domande, infatti, dovrà essere apposta esclusivamente dal Legale rappresentante del soggetto beneficiario (si veda punto 1 dell'Allegato N del Bando).

D. Fino a quale giorno sarà possibile richiedere l'account per il rilascio delle chiavi di accesso per la presentazione delle domande?

R. Sarà possibile richiedere l'account per il rilascio delle chiavi di accesso per la presentazione delle domande? Fino alle ore 12.00 del 30 ottobre 2014.

La verifica dei dati indicati e degli allegati presentati, al fine di autorizzare il rilascio delle chiavi di accesso, avviene solo ed esclusivamente per i soggetti che, entro le ore 12.00 di del giorno precedente il termine di presentazione delle domande – escludendo il giorno festivo, completano la procedura di registrazione descritta nello STEP 2; non saranno, pertanto, prese in esame richieste di rilascio delle chiavi di accesso pervenute oltre le ore 12.00 del predetto giorno."

In ogni caso, al fine di poter verificare la procedura di richiesta account e di inserimento in piattaforma si rimanda all'allegato N contenente tutte le indicazioni necessarie.

D. Come riportato nel modello "Scheda tecnica di idea progettuale" All. G, le varie sezioni prevedono un numero massimo di caratteri. Tale numero massimo di caratteri include gli spazi oppure no?

R. Il numero massimo include gli spazi che sono, a tutti gli effetti, caratteri da conteggiare.

D. È possibile ottenere i formati WORD/EXCEL dei formulari di Idea Progettuale e Progetto esecutivo (Allegati G e H), del Piano Finanziario (Allegato I), delle dichiarazioni eventualmente da riempire su file, firmare digitalmente e quindi uploadare sul sistema telematico?

R. Gli allegati C, D, E vengono compilati on-line direttamente su piattaforma e sono poi inclusi nel documento generato dalla piattaforma stessa, il quale viene firmato digitalmente al termine della procedura.

3. Le versioni in word saranno disponibili solo se relative a dichiarazioni non compilabili direttamente on-line.

D. Chi deve firmare la domanda .pdf scaricabile dal sistema online, solo il capofila o anche i partner?

R. Ciascun soggetto facente parte dell'aggregazione deve sottoscrivere con firma digitale valida, la domanda generata automaticamente dal sistema. Pertanto, sia i partners che il capofila sono tenuti a firmare la propria domanda.

D. Con riferimento alla documentazione economica necessaria da inviare in prima fase, per le società di capitali tenute alla redazione di bilancio deve essere inviato il bilancio 2009 e il bilancio 2013?

R. Le società di capitali tenute alla redazione del bilancio non dovranno fornire alcun bilancio, in quanto i bilanci necessari alla verifica verranno acquisiti d'ufficio in fase di istruttoria di ammissibilità.

D. Oltre alla documentazione obbligatoria per la fase 1., come indicato al punto 4.4 del bando, è possibile allegare documenti a corredo (es. tabelle esplicative, allegati tecnici, figure etc.)?

R. Come indicato al paragrafo 4.1 del bando, in sede di presentazione della domanda di prima fase, i soggetti proponenti possono allegare tutti gli eventuali ulteriori documenti ritenuti necessari.

In merito alla documentazione obbligatoria per la domanda di prima fase, pena la non ammissibilità della stessa, si rimanda al paragrafo 4.4 del bando.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

D. Calcolo incremento ULA: ipotizziamo che l'1/11/2014 abbia assunto due persone, la fase II la presento a febbraio dichiarando $ULA_{in} = 2/12 = 0,16$, mantengo queste due persone per 24 mesi e alla fine del progetto dichiaro $ULA_{out} = 2$ con incremento occupazionale espresso in ULA. Questa ipotesi può essere considerata un incremento occupazionale?

R. Tale ipotesi configura un incremento occupazionale. Infatti per il calcolo delle ULA occorre fare riferimento ai 12 mesi precedenti, rispettivamente, la data della presentazione della domanda di seconda fase e la data di conclusione del progetto.

D. Calcolo ULA: come si considerano le frazioni di ULA per l'arrotondamento? Ad esempio 3,6 ULA sono arrotondabili a 4?

R. Si considerano le frazioni di ULA approssimate al secondo decimale. Per quanto riguarda i punteggi di premialità, invece, l'individuazione della fascia di riferimento è basata sull'approssimazione alla soglia inferiore o superiore a seconda che le ULA siano, rispettivamente, minori o maggiori/uguali allo 0,50. Così ad esempio nel caso di un incremento pari a 3,6 ULA in una piccola impresa i punti attribuiti sono 4 perché il range relativo

risulta 4-6 ULA, mentre nel caso di un incremento pari a 3,4 ULA in una piccola impresa i punti attribuiti sono 3 perché il range relativo risulta 1-3 ULA.

D. Nella descrizione dei Parametri di valutazione riferiti al Criterio di selezione N. 4, sia per la valutazione dell'Idea Progettuale che del Progetto esecutivo, si fa riferimento a "condizioni / ricadute per la salvaguardia e/o per incremento occupazionale". In che termini si pone tale aspetto con il criterio di premialità riferito all'incremento occupazionale?

R. Come indicato dal Bando si ha:

Paragrafo 5.3 Idea Progettuale: Prospettive di utilizzazione dei risultati conseguiti in termini di ricadute industriali volte a favorire condizioni di sviluppo competitive e di salvaguardia e/o incremento occupazionale e di aumento della capacità produttiva

Paragrafo 5.7.1 Progetto esecutivo: Prospettive di mercato derivanti dal miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti derivanti dalla realizzazione del Progetto di R&S proposto. Ricadute per la salvaguardia e/o per incremento occupazionale e per l'aumento della capacità produttiva

Tali aspetti si riferiscono alle potenzialità derivanti dalla realizzazione del progetto e ai benefici che il progetto può portare in termini di mercato e di conseguente salvaguardia o incremento del livello occupazionale.

D. Si dice che "...per incremento occupazionale si intende l'occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati dell'impresa al momento della presentazione della domanda di seconda fase ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annue (ULA) di nuovi addetti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro, come previsto dalla definizione Istat di ULA". Come si fa a calcolare gli ULA al momento della presentazione della domanda? Si prendono gli ULA dei 12 mesi precedenti a questo momento? E se la presentazione sarà a metà mese, il mese ULA sulla cui base si faranno i conti inizierà da metà mese per finire a metà del mese successivo? Esempio: la domanda verrà presentata a metà febbraio 2015: il valore ULA verrà calcolato da metà febbraio 2014 fino a metà febbraio 2015 utilizzando come mese di verifica ULA i mesi che partono da metà mese per finire alla metà del mese successivo (quindi se ad esempio un addetto si dimette alla fine di un mese vale 0,5 e non 1)?

R. Per determinare il numero di ULA al momento della presentazione della domanda di seconda fase si devono sommare i valori in ULA dei lavoratori in servizio nell'anno precedente la data di presentazione della domanda. Se la presentazione della domanda avvenisse a metà mese, per rendere più semplici le operazioni di calcolo delle ULA si può fare riferimento ai giorni e quindi esprimere i valori in 365esimi (cioè giorni in un anno) anziché in dodicesimi (mesi in un anno).

1 ULA = 365/365 ULA

D. Laddove si dice che "...per incremento occupazionale si intende l'occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati dell'impresa al momento della presentazione della domanda di seconda fase ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annue (ULA) di nuovi addetti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro, come previsto dalla definizione Istat di ULA", come si fa a calcolare l'incremento occupazionale nel caso di progetti di durata di 18/24 mesi? Per sua definizione l'ULA è riferito all'anno, ma, in questo caso si parla di 1 o 2 anni di progetto: come si calcola quindi l'ULA alla fine del progetto per ottenere un dato confrontabile con quello dell'inizio del progetto?

R. Il numero di ULA, al momento di conclusione del progetto, va calcolato facendo riferimento alla somma dei lavoratori in servizio nei 12 mesi precedenti la data di conclusione del progetto.

D. Si richiede di fornire esempi sull'incremento occupazionale, nell'ipotesi di impresa che presenti domanda di seconda fase in data 1° marzo 2015 e che concluda il progetto in data 30 giugno 2016.

R.

Esempio 1:

L'inserimento di una nuova persona a tempo pieno e a tempo indeterminato dal 1° luglio 2015 configura l'incremento di 1 ULA se durante la realizzazione del progetto non sono avvenuti licenziamenti.

Esempio 2:

L'inserimento di una nuova persona a tempo pieno e a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2016 configura l'incremento di 6/12 ULA, ossia 0,5 ULA se durante la realizzazione del progetto non sono avvenuti licenziamenti.

Esempio 3:

L'inserimento di una nuova persona a tempo pieno e a tempo indeterminato dal 1° aprile 2016 configura l'incremento di 3/12 ULA, ossia 0,25 ULA se durante la realizzazione del progetto non sono avvenuti licenziamenti.

Esempio 4:

L'inserimento di una nuova persona a tempo pieno e a tempo determinato di sei mesi (dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016) configura l'incremento di 6/12 ULA, ossia 0,5 ULA se durante la realizzazione del progetto non sono avvenuti licenziamenti.

In tal caso, al fine di non incorrere nella revoca del contributo, ai sensi della L.R. 35/2000 art. 8 bis, alla scadenza del tempo determinato l'impresa dovrà provvedere ad assumere altre persone, per garantire il mantenimento dell'incremento occupazionale, ossia per garantire almeno la quantità di ULA presenti al momento della conclusione del progetto.

Esempio 5:

L'inserimento di una nuova persona a tempo parziale (part-time 50%) e a tempo determinato di sei mesi (dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016) configura l'incremento di $0,5 \cdot 6/12$ ULA, ossia 0,25 ULA se durante la realizzazione del progetto non sono avvenuti licenziamenti.

In tal caso, al fine di non incorrere nella revoca del contributo, ai sensi della L.R. 35/2000 art. 8 bis, alla scadenza del tempo determinato l'impresa dovrà provvedere ad assumere altre persone, per garantire il mantenimento dell'incremento occupazionale, ossia per garantire almeno la quantità di ULA presenti al momento della conclusione del progetto.

Esempio 6:

L'inserimento di una nuova persona a tempo pieno e a tempo determinato di sei mesi (dal 1° marzo 2015 al 30 agosto 2015) configura l'incremento di 2/12 ULA, ovvero 0,17 ULA se durante la realizzazione del progetto non sono avvenuti licenziamenti.

In tal caso, al fine di non incorrere nella revoca del contributo, ai sensi della L.R. 35/2000 art. 8 bis, alla scadenza del tempo determinato l'impresa dovrà provvedere ad assumere altre persone, per garantire il mantenimento dell'incremento occupazionale, ossia per garantire almeno la quantità di ULA presenti al momento della conclusione del progetto.

Esempio 7:

L'inserimento di una nuova persona a tempo pieno e a tempo determinato di due mesi (dal 1° marzo 2015 al 30 aprile 2015) non configura alcuna ULA aggiuntiva.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

D.? Quali novità ha introdotto il decreto n. 4131 del 25 settembre 2014 in materia di tirocini?

R. In relazione ai Bandi 1, 2 e 3, il Decreto n. 4131 del 25 settembre 2014 ha introdotto l'obbligo di attivazione di tirocini connessi al progetto per le imprese che risulteranno ammesse a finanziamento a conclusione della procedura di gara. Saranno tenute ad attivare i tirocini le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 32/2002 modificata dalla Legge Regionale n. 3/2012, nonché dal relativo Regolamento di esecuzione.

I tirocini obbligatori previsti dal Decreto n. 4131 del 25.09.2014 sono finanziati dalla Regione Toscana tramite il progetto Giovani Sì.

Maggiori informazioni possono essere reperite all'indirizzo <http://www.giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini/>

I costi per i tirocini non possono essere pertanto inseriti tra le spese agevolabili.